

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 80 del 22/09/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, C.4 E 54, C.4 E 4-BIS, D.LGS. 267/2000 - CHIUSURA PARCHI GIOCO E SOSPENSIONE ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI EXTRASCOLASTICHE PER I RAGAZZI IN ETÀ 3-14 ANNI FINO ALLA DATA DEL 04 OTTOBRE 2020, PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "COVID-19".

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che “*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*”;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
 - 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
 - 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*);

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM del 11/06/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 2020 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020*”;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Richiamate le Ordinanze della Regione Toscana emanate in materia;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 78 del 16/09/2020 con cui, a seguito della messa in quarantena cautelativa, disposta dalla locale Azienda USL Toscana Sud Est, di n. 10 insegnanti in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19, è stata disposta la chiusura della Scuola Primaria "Mencarelli" facente parte dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi- a far data dal 17 Settembre e fino al 30 Settembre 2020;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale;

Atteso che con propria precedente Ordinanza n. 79 del 22/09/2020 è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le Scuole dell'Istituto Comprensivo Federico Tozzi e precisamente nella Scuola dell'infanzia di Viale Dante, nelle Scuole primarie "De Amicis" e "Mencarelli" e nella Scuola secondaria di I° grado, dal giorno 22 Settembre e sino al giorno 04 Ottobre 2020 compreso, allo scopo di limitare la diffusione del virus COVID-19 tra la popolazione scolastica;

Considerato che

- si ravvisa la necessità di porre in essere ulteriori interventi urgenti e improcrastinabili che prevenivano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità e, nello specifico, la sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età 3-14 anni o comunque frequentanti fino alla Scuola secondaria di I° grado e la chiusura dei Parchi gioco "Fucoli", "S. Elena", "Macerina", "Viale Dante", "Le Piane", delle aree attrezzate all'aperto ubicate nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) e campo polivalente Stadio Maccari, dalla data del 22 Settembre e fino alla data del 04 Ottobre 2020 compreso;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Atteso che l'art. 18 del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, ha restituito ai Sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento vigente con l'abrogazione dell'art.3, comma 2, del d.l. 19/2020 che aveva introdotto alcuni limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali*

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

- *c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Chianciano Terme e trova applicazione fino al 04 Ottobre 2020, fatto salvo l'aggiornamento della presente Ordinanza in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e tra la popolazione scolastica

1. la sospensione nel territorio comunale di tutte le attività sportive e culturali extrascolastiche per i ragazzi in età 3-14 anni o comunque frequentanti fino alla Scuola secondaria di I° grado, dalla data del 22 Settembre 2020 e sino alla data del 04 Ottobre 2020;
2. la chiusura al pubblico, dal 22 Settembre e sino al giorno 04 Ottobre 2020 compreso, dei Parchi gioco "Fucoli", "S. Elena", "Macerina", "Viale Dante", "Le Piane", delle aree attrezzate per l'attività all'aperto site nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) e campo polivalente Stadio Maccari, che a tal fine verranno delimitati e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

RACCOMANDA il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la notifica della presente alle Associazioni sportive e ai Gestori degli impianti sportivi di Chianciano Terme;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Siena;
 - Comando Carabinieri di Chianciano Terme;
 - al Commissariato di P.S. di Chiusi

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Andrea MARCHETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005